



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza SERVIZIO POLIZIA STRADALE



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 03/07/2020

Prot. 300/A/4881/20/109/1



276078

AI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL CENTRO ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

OGGETTO: Articolo 120 del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992. Revoca della patente di guida per intervenuta carenza dei requisiti morali prescritti per la titolarità dell'abilitazione. Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 16 gennaio - 20 febbraio 2020. Circolare applicativa.

Per opportuna conoscenza e documentazione si trasmette la nota Nr. 557/ST/138.4.7 datata 25 maggio 2020, dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale, con la quale si informa che il Dipartimento Affari Interni e Territoriali con nota n. 2012-852 del 2 aprile 2020, indirizzata ai Prefetti della Repubblica, in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 24 del 16 gennaio - 20 febbraio 2020 e n. 99 del 27 maggio 2020, ha provveduto a formulare alcune linee interpretative e a fornire istruzioni operative in ordine alla corretta applicazione dell'istituto della revoca della patente di guida alla luce della intervenuta pronuncia di incostituzionalità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Bussica



276077

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza

N. 557/ST/138.4.7

Roma, data del protocollo

**ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

ROMA

E, p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

SEDE

OGGETTO: Articolo 120 del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992. Revoca della patente di guida per intervenuta carenza dei requisiti morali prescritti per la titolarità dell'abilitazione. Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 16 gennaio- 20 Febbraio 2020. Circolare applicativa

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto d'interesse, la circolare n. 2012-852 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 2 aprile u.s. indirizzata ai Prefetti della Repubblica, con la quale, in relazione alla allegata sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 16 Gennaio -20 Febbraio 2020, sono state formulate alcune linee interpretative e sono state fornite istruzioni operative in ordine alla corretta applicazione dell'istituto della revoca della patente di guida alla luce della intervenuta pronuncia di incostituzionalità.

Infatti, con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui dispone che il prefetto «*provvede*» invece che «*può provvedere*» alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

In considerazione della decisione della Corte Costituzionale, pertanto, il decreto prefettizio di revoca del titolo abilitativo alla guida, disposto a seguito di sottoposizione a misura di sicurezza personale, non si configura più come atto ad emanazione dovuta, e quindi a contenuto vincolato, ma come atto espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui adozione, non derivando più *ex lege* dal provvedimento giudiziale di applicazione della misura, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e degli istituti di partecipazione dalle stesse contemplate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Gambacorta

EMC

Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della P. di S.
Prot.: 0004816 del 25/05/2020 Entrata Cod. Amm. m_it

Data: 25/05/2020 12:38:10

Ministero dell'Interno



Ufficio per l'Amministrazione Generale

Ufficio Studi Ricerche e Consulenza - Ufficio Protocollo -

Prov. 0002197 del 09/01/2020. Estratta - Cod. Amm. in il

Data: 09/01/2020 11:25:28



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2012-852

Roma,

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO-BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.
AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEDE

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
SEDE

OGGETTO: Articolo 120 del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992. Revoca della patente di guida per intervenuta carenza dei requisiti morali prescritti per la titolarità dell'abilitazione. Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 16 gennaio-20 febbraio 2020.

Con sentenza n. 24 del 2020, depositata in cancelleria il 20 febbraio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-I Serie Speciale n. 9 del 26 febbraio 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del codice della strada "nella parte in cui dispone che il prefetto <provvede> -invece che <può provvedere>- alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale".

Nelle motivazioni della decisione è stato posto in rilievo che "l'irrogazione delle misure di sicurezza è essenzialmente <individualizzata> ... in funzione della specificità delle situazioni soggettive ... sottoposte all'autorità giudiziaria. La quale, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità. Con riferimento alla ... libertà vigilata" (misura di sicurezza oggetto delle due ordinanze di rimessione esaminate dal Giudice delle leggi), ciò è ... dimostrato dall'art. 228 cod. pen., che al comma 4 stabilisce che <la sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento ... alla vita sociale> e ... dall'art. 190 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che, all'ultimo

Data: 09/01/2020 11:25:28 - Ufficio Politiche per l'attuaz. del sistema socio. ammi. - Prov. Usrite N.0004289 da. 02. 04/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

comma, ... dispone che <la vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa ... la ricerca di un lavoro>, cui l'interessato possa attendere "con la necessaria tranquillità".

Pertanto, in considerazione della decisione della Corte Costituzionale, il decreto prefettizio di revoca del titolo abilitativo alla guida disposto a seguito di sottoposizione a misura di sicurezza personale non si configura più come atto a emanazione dovuta e, quindi, a contenuto vincolato, ma come atto espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui adozione - non derivando più ex lege dal provvedimento giudiziale di applicazione della misura - dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e, quindi, anche degli istituti di partecipazione dalle stesse contemplati.

In via preliminare si rappresenta che sebbene il Giudice delle leggi si sia pronunciato con riguardo alla sola ipotesi di "coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale" la sentenza in discorso deve ritenersi a maggior ragione riferibile anche alle revoche da disporre nei confronti di chi, già sottoposto a misura di sicurezza personale, non lo sia più al momento dell'adozione del decreto prefettizio. Quanto precisato tiene conto della circostanza che l'articolo 120, comma 1, del codice della strada, nell'individuare le situazioni personali ostative alla titolarità della patente di guida (le quali, ove intervenute dopo il conseguimento, ne comportano la revoca a mente del comma 2), preclude il rilascio del documento anche a "coloro che ... sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali".

Ciò posto, alla luce della decisione in argomento e della precedente pronuncia n. 22 del 2018 - in ordine alla quale si rinvia alle circolari di questo Dipartimento n. 2665 del 19 febbraio 2018, n. 5210 del 28 marzo 2018 e n. 14919 del 10 ottobre 2019 - si ritiene che permane la natura di atti amministrativi vincolati per i provvedimenti prefettizi di revoca della patente di guida emessi in relazione alle altre condizioni soggettive preclusive individuate dal comma 1 dell'articolo 120 del codice della strada, ovvero sia la sottoposizione a misure di prevenzione e ai divieti di cui agli articoli 75, comma 1 lettera a), e 75-bis, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Inoltre, poiché in entrambe le occasioni la Corte Costituzionale si è pronunciata esclusivamente su fattispecie concernenti la revoca dell'abilitazione in parola, rimangono, altresì, atti a emanazione dovuta e contenuto vincolato tutti i dinieghi del rilascio del documento disciplinati dal cennato comma 1 dell'articolo 120 e, sotto il profilo procedurale, dal decreto Interministeriale 24 ottobre 2011.

Infatti, il Giudice delle leggi, con le sentenze in argomento, non è intervenuto sulle situazioni personali preclusive contemplate dall'articolo 120 che non sono state sottoposte al suo vaglio: non a caso l'ordinanza n. 519/2018, con cui il Tribunale Amministrativo per le Marche ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della revoca della patente di guida nel caso in esame, pur richiamandosi espressamente alla precedente menzionata decisione della Corte Costituzionale n. 22 del 2018, ha riconosciuto che quest'ultima "veniva tuttavia pronunciata <con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto ... n. 309> ... mentre, in questa sede, il presupposto della decisione amministrativa riguarda ... misure di sicurezza personali"; di qui la necessità, per il Collegio di Ancona, di interessare nuovamente la Corte stessa.

Quanto sopra premesso, al fine di orientare l'esercizio della discrezionalità amministrativa demandata a codesti Uffici - da coniugare con il rispetto delle disposizioni concernenti la partecipazione degli interessati al procedimento - si rinvia, in primo luogo, alle indicazioni fornite, in relazione alla richiamata sentenza n. 22 del 2018, con le direttive del 28 marzo 2018 e del 10 ottobre 2019, laddove riferibili alla nuova fattispecie.

Infatti, anche nell'ipotesi in oggetto la decisione giudiziaria di applicazione di una misura di sicurezza personale (la sentenza con cui viene disposta e/o l'ordinanza con cui viene eseguita, recante prescrizioni imposte e modalità di vigilanza), pur non costituendo, a seguito



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

della sentenza della Corte, condizione *ex se* legittimante la revoca della patente di guida, costituisce imprescindibile punto di partenza per la valutazione discrezionale rimessa ai Prefetti, da effettuare quanto più celermente possibile rispetto all'adozione del provvedimento magistratuale.

Ne consegue l'assoluta necessità, già segnalata dalla direttiva del 28 marzo 2018, di avviare immediate intese con gli Uffici dell'Amministrazione giudiziaria affinché comunicano con ogni consentita sollecitudine l'intervenuta sottoposizione di un soggetto alle misure in discorso.

In proposito, è appena il caso di sottolineare come, nell'ipotesi in cui la misura di sicurezza personale sia stata disposta con una sentenza di proscoglimento per vizio parziale o totale di mente, occorra comunque procedere all'accertamento, ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada, della sussistenza in capo all'interessato dei requisiti psichici prescritti per la titolarità della patente di guida.

Naturalmente, la prognosi legittimante la revoca della patente di guida risulterà tanto più fondata quanto più tempestivamente il provvedimento sarà stato emesso rispetto all'applicazione della misura di sicurezza personale e, quindi, all'inizio della decorrenza.

Gli atti giurisdizionali acquisiti dovranno essere esaminati al fine di conoscere nel dettaglio i motivi dell'applicazione delle misure e i comportamenti dell'interessato che l'hanno determinata; la valutazione discrezionale dovrà essere estesa alla concreta "individualizzazione", sottolineata dalla Corte Costituzionale laddove fa riferimento "al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare".

La disamina delle sentenze con cui siano state disposte misure di sicurezza personali si paleserà particolarmente utile per accertare se il "fatto preveduto dalla legge come reato" - la cui commissione, a mente dell'articolo 202 del codice penale, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure stesse - sia stato posto in essere alla guida o con l'impiego di veicoli o cagionando incidenti stradali. Potrà inoltre indubbiamente concorrere alla valutazione discrezionale imposta dal Giudice delle leggi il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 209 del codice in parola, disciplinante il caso di commissione, "anche in tempi diversi", di "più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza".

Risulterà poi imprescindibile l'acquisizione in sede istruttoria di un Certificato del Casellario Giudiziale dell'interessato rilasciato in data prossima all'adozione del decreto prefettizio in discorso, che potrebbe corroborare il giudizio di pericolosità pure con il rinvio ad altri pregiudizi penali. Occorrerà altresì sensibilizzare Uffici e Comandi delle Forze di polizia perché le segnalazioni finalizzate all'adozione dei provvedimenti di revoca della patente di guida dai predetti inoltrate vengano adeguatamente corredate da una relazione illustrativa dell'attuale pericolosità sociale dei soggetti *de quibus*.

Anche per la fattispecie in argomento dovrà essere verificata, infine, l'eventuale sussistenza di precedenti atti di sospensione o revoca dell'abilitazione alla guida emanati a seguito di violazioni di norme comportamentali del codice della strada.

Richiamate, per analogia, le indicazioni rese con le circolari del 2018 e 2019, si rassegnano le seguenti ulteriori, specifiche, considerazioni per agevolare l'emanazione di provvedimenti adeguatamente motivati, suscettibili di resistere a impugnazioni proposte in sede amministrativa o giurisdizionale.

In via preliminare si ritiene che vada considerata con particolare cautela l'opportunità di procedere alla revoca della patente di guida nella fattispecie, disciplinata dall'articolo 206 del codice penale, dell'"applicazione provvisoria delle misure di sicurezza", contemplata nell'ambito di un procedimento penale, "durante l'istruzione o il giudizio", per le condizioni soggettive ivi tassativamente indicate. Ciò in quanto, pur non potendo escludersi aprioristicamente la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

sussistenza di situazioni di peculiare pericolosità sociale, sembra preferibile, in linea di principio, attendere l'applicazione "definitiva".

Tanto osservato, dalla lettura della sentenza n. 24 del 2020 si evince che il primo atto di promovimento del giudizio costituzionale (al quale "si riporta" pure il secondo esaminato dalla pronuncia) è stato emesso nel procedimento concernente il ricorso proposto da un soggetto cui "il magistrato che ha adottato la ... libertà vigilata ..., con lo stesso provvedimento ... ha anche concesso di ... continuare a fare uso della patente <in costanza di misura di sicurezza per ragioni legate all'attività lavorativa>".

La questione di legittimità è stata ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale in base al presupposto che le misure di sicurezza personali, "ove non detentive (come la libertà vigilata, i divieti di soggiorno ... e di frequentazione di osterie), sono ... compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di ... guida".

Da ciò discende che, in linea di principio, può essere assunta a solido fondamento della prognosi discrezionale di pericolosità sociale rimessa a codesti Uffici l'avvenuta applicazione delle altre misure di sicurezza previste dalla legge, quali quelle detentive individuate dall'articolo 215 del codice penale, per loro stessa natura non compatibili con l'utilizzo della patente di guida, e quella della "espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato", di cui al successivo articolo 235, parimenti in evidente contraddizione con il permanere della titolarità dell'abilitazione.

Della richiamata "incompatibilità", ovviamente, sarà dato atto nelle motivazioni dell'atto prefettizio di revoca.

Circa la libertà vigilata e i divieti enumerati dal Giudice delle leggi come "compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di ... guida", occorrerà verificare, in primo luogo, se i relativi provvedimenti giurisdizionali di applicazione abbiano "concesso di ... continuare a fare uso della patente <in costanza di misura di sicurezza per ragioni legate all'attività lavorativa>". Tale - o equivalente - statuizione del Magistrato di Sorveglianza si ritiene precluda *ab origine* la possibilità di revocare il documento, alla luce del principio enucleato dalla sentenza n. 24 del 2020.

Con peculiare riferimento alla libertà vigilata, risulterà utile accertare altresì se, nella fattispecie concreta, si tratti di una delle ipotesi nelle quali essa "può essere ordinata", previste dall'articolo 229 del codice penale, o di una di quelle nelle quali "deve essere ordinata", individuate dal successivo articolo 230.

Tale norma, infatti, concerne ipotesi di particolare pericolosità, come l'intervenuta condanna alla pena della "reclusione per non meno di dieci anni" e la perpetrazione di un "nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità" ad opera del "contravventore abituale o professionale, non ... più sottoposto a misure di sicurezza".

Inoltre, la libertà vigilata "è sempre ordinata" "quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale". Ciò in considerazione del fatto che tale misura alternativa alla detenzione è prevista per il condannato a pene di rilevante entità, in ragione della pericolosità del comportamento giudizialmente accertato: in particolare, secondo l'articolo 176 del codice penale, per poterne fruire occorre aver scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora la pena residua non superi i cinque anni; limiti ancora più rigorosi sono contemplati dalla norma in caso di condanne che abbiano applicato la recidiva aggravata o reiterata o abbiano irrogato l'ergastolo.

Anche ricorrendo tali fattispecie, comunque, sarà necessario valutare in relazione a ciascuna situazione la sussistenza dei presupposti idonei a fondare l'adozione del decreto di revoca della patente della guida, di cui andrà data motivazione nel provvedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Rimane impregiudicata, naturalmente, ogni ulteriore autonoma valutazione ritenuta opportuna, come pure è fatto salvo il ricorso ad altri specifici criteri individuati sulla base delle concrete fattispecie esaminate in sede locale.

Si richiama la necessità che il giudizio discrezionale operato ai fini dell'emanazione dei decreti di revoca della patente di guida in discorso sia adeguatamente esplicitato in modo inequivoco nella parte motiva degli atti stessi, nonché nel rapporto informativo da inviare a questo Ministero a fronte di ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 120, comma 4, del codice della strada.

Particolare attenzione, infine, dovrà essere dedicata alle attività concernenti la difesa erariale nell'eventualità di opposizioni prodotte in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti in argomento.

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
(1/10/10)

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 24

Sentenza 16 gennaio - 20 febbraio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del prefetto - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge 29 luglio 2010, n. 120 e dall'art. 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;


Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche e dal Tribunale ordinario di Lecco con ordinanze del 24 luglio 2018 e del 28 gennaio 2019, rispettivamente iscritte al n. 163 del registro ordinanze 2018 e al n. 105 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 46, prima serie speciale, dell'anno 2018 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.



Ritenuto in fatto

1.- Adito, con ricorso proposto avverso un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida a persona sottoposta alla misura della libertà vigilata, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato, con l'ordinanza iscritta al n. 163 del reg. ord. 2018, «questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2. del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali».

1.1.- In punto di rilevanza, il rimettente premette che il magistrato che ha adottato la misura della libertà vigilata nei confronti della ricorrente, con lo stesso provvedimento, le ha anche concesso di poter continuare a fare uso della patente «in costanza di misura di sicurezza per ragioni legate all'attività lavorativa», ed osserva che tale possibilità è stata «tuttavia vanificata dalla revoca del titolo di guida disposta dal Prefetto di Ancona nell'esercizio del potere - appunto vincolato - previsto dal richiamato art. 120, comma 2, del codice della strada».

1.2.- Il Tribunale *a quo* ravvisa, quindi, nell'automatismo della revoca della patente, «profili, non manifestamente infondati, di disparità di trattamento, sproporzionalità e irragionevolezza incidenti sulla libertà personale, sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione», con conseguente *vulnus* dei parametri evocati.

Ulteriore motivo di irragionevolezza della norma denunciata è stato individuato dallo stesso giudice nella «contraddizione tra scopi e poteri esercitati dalle diverse autorità (Giudice e Prefetto) di fronte alla medesima vicenda». E ciò in quanto, diversamente dal Prefetto, «[i]l magistrato di sorveglianza esercita un potere discrezionale, ai sensi degli articoli 228 del codice penale e 190 disp. att. del codice di procedura penale, nello stabilire le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata [...] "in modo da agevolare mediante il lavoro il riadattamento della persona alla vita sociale" [e] "da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro [...]».

1.3.- Per cui, conclusivamente, auspica il rimettente che la revoca amministrativa della patente, nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale, sia appunto sottratta all'automatismo previsto dalla norma denunciata, con dichiarazione di illegittimità costituzionale, di tipo sostitutivo, analoga a quella da questa Corte già adottata, con sentenza n. 22 del 2018, con riguardo all'identico meccanismo di revoca della patente previsto dalla medesima disposizione nei confronti dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti.

2.- In altro successivo giudizio, di analogo contenuto, anche il Tribunale ordinario di Lecco, con ordinanza iscritta al n. 105 del reg. ord. 2019, dubita della legittimità costituzionale, *in parte qua*, del medesimo art. 120, comma 2, cod. strada, per contrasto con l'art. 3 Cost.


Argomenta, a sua volta, detto giudice che, «con particolare riferimento alle misure di sicurezza, prevedere un trattamento unitario e automatico appare irragionevole di fronte alla molteplicità di situazioni (che presuppongono una pericolosità del soggetto più o meno grave e non necessariamente incidono sui requisiti fisici e morali necessari per guidare) e di misure di sicurezza che potrebbero essere applicate (più o meno rigorose e più o meno protratte nel tempo)».

Lo stesso rimettente si riporta poi alle condivise motivazioni esposte nella precedente ordinanza del TAR Marche. E precisa di aver ritenuto opportuno sollevare la medesima questione di legittimità costituzionale, «atteso che la citata sentenza n. 22 del 2018 aveva già dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice amministrativo in quanto carente di giurisdizione».

3.- In entrambi i riferiti giudizi incidentali non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche e il Tribunale ordinario di Lecco - con le due ordinanze di cui si è detto nel Ritenuto in fatto e che, per l'identità del *petitum*, possono riunirsi per essere congiuntamente esaminate e decise - dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legi-



slativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e secondo il primo giudice *a quo* anche con gli artt. 4, 16 e 35 Cost.

2.- Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

Detto giudice non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - richiamata anche da questa Corte nella sentenza n. 22 del 2018 - per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, in quanto incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.

Ma non implausibilmente motiva che la questione sollevata, «se fondata, esplicherebbe [...] effetti anche sulla giurisdizione», in quanto l'auspicata "discrezionalità", in luogo dell'automatismo, del provvedimento prefettizio di revoca della patente, «renderebbe la posizione soggettiva [da esso incisa] di interesse legittimo». Argomento, questo, che, al di là della sua opinabilità, vale comunque ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi *ictu oculi* manifestamente insussistente.

3.- Il novellato art. 120 cod. strada, sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116», nei suoi commi 1 e 2, così testualmente dispone:

«1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali [...], le persone condannate per i reati [in materia di stupefacenti] di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi [...]»;

«2. [...] se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida [...]».

3.1.- Il comma 2 della suddetta disposizione è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 22 del 2018, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente».

Ciò sul rilievo che «[1]a disposizione denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità». E anche in considerazione della contraddizione insita nel fatto che «- agli effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) - mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il "dovere" di disporre la revoca».


3.2.- Ragioni analoghe a quelle poste a base della sentenza n. 22 del 2018 ricorrerebbero, secondo i giudici a quibus, anche con riguardo all'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente, prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di sicurezza personale.

Dal che, appunto, la prospettazione della questione odierna.

4.- La questione è fondata.

4.1. - Anche con riguardo alla revoca prefettizia del titolo di abilitazione alla guida che consegue alla fattispecie ora in esame, lo stesso effetto - la sopravvenienza, cioè, di una condizione ostativa al mantenimento del titolo abilitativo - è indifferenziatamente ricollegato ad una pluralità di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità, poiché connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali previste dall'art. 215 del codice penale ovvero da leggi speciali: misure che, ove non detentive (come la libertà vigilata, i divieti di soggiorno in determinati comuni o province e di frequentazioni di osterie), sono pur tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di abilitazione alla guida.

La pericolosità sociale - da cui consegue l'applicabilità delle misure di sicurezza alle persone che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, ovvero anche un fatto non previsto come reato in casi particolari determinati dalla legge (art. 202 cod. pen.) - è di regola accertata, infatti, dal giudice sulla base di tutti quegli elementi che (ex art. 133 cod. pen.) rilevano come indice di gravità del fatto commesso e della capacità a delinquere del soggetto che ne è autore.



L'irrogazione delle misure di sicurezza è essenzialmente "individualizzata" - quanto al tipo di misura da applicare, alla durata da computare e alle prescrizioni da osservare - in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono sottoposte all'autorità giudiziaria. La quale, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità.

Con riferimento alla misura della libertà vigilata (che viene in rilievo in entrambi i procedimenti a quibus) ciò è, in particolare, dimostrato dall'art. 228 cod. pen., che al comma 4 stabilisce che «la sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale», e analogamente dall'art. 190 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che all'ultimo comma, a sua volta, dispone che «la vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità».

La finalità di tutela di siffatte esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, innegabilmente rischia di rimanere frustrata dall'applicazione "automatica" della revoca della patente di guida da parte del prefetto, a fronte della irrogazione di ogni e qualsiasi misura di sicurezza personale al suo titolare, senza una valutazione "caso per caso" delle condizioni che rendano coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata.

4.2. - In ciò sta anche la contraddizione, che l'ordinamento irragionevolmente consente, tra le misure che, nei confronti del medesimo soggetto e in relazione alla stessa condizione di sua pericolosità sociale, sono rispettivamente adottabili dal magistrato di sorveglianza - il quale, nel disporre la misura di sicurezza, "può" consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare a fare uso della patente di guida - e dal prefetto, il quale, viceversa, sulla base della norma censurata, "deve" poi, comunque, revocarla.

4.3. - Da qui, (anche) con riguardo alle fattispecie in esame, i profili di violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, che comportano il contrasto dell'art. 120, comma 2, cod. strada con l'art. 3 Cost. (assorbita restando ogni altra censura) e la conseguente sua declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*

Mario Rosario MORELLI, *Redattore*


Roberto MILANA, *Cancelliere*


Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_200024





*Esig. anal
Esig. Sp. 1/15
16/6
D. P. 10/15*

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2012-852

Roma, 15 giugno 2020

*16/6
D.C. Sp. 1/15*

*17/6
I. 0/15*

*Perelle
16/6*

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO-BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.
AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

→ AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEDE

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
SEDE

OGGETTO: Articolo 120 del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992. Revoca della patente di guida per intervenuta carenza dei requisiti morali prescritti per la titolarità dell'abilitazione. Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 6-27 maggio 2020.

Con sentenza n. 99 del 2020, depositata in cancelleria il 27 maggio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-I Serie Speciale n. 23 del 3 giugno 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del codice della strada "nella parte in cui dispone che il prefetto <provvede> -invece che <può provvedere>- alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)".

Nelle motivazioni della sentenza sono richiamate le precedenti decisioni del Giudice delle leggi n. 22/2018 e n. 24/2020, dichiarative dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 120 del codice della strada nelle parti in cui prevedevano l'automatismo della revoca della patente di guida per intervenuta carenza dei prescritti requisiti morali, l'una nei confronti dei soggetti condannati per violazione degli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente

Direz. ne Centr. UTG e Aut. Loc. - Segreteria della Direzione Centrale - Prot. Uscita N.0007598 del 16/06/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

della Repubblica n. 309/1990 (in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope) e l'altra nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali.

In particolare, la nuova pronuncia ricorda che la sentenza costituzionale del 2018 è fondata, tra l'altro, sull'argomentazione che il riferimento della disposizione censurata ai menzionati pregiudizi penali in materia di stupefacenti *"- sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega ..., in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità"*.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2020, *"l'automatismo della revoca della patente, da parte del prefetto, è stato"* parimenti *"ritenuto contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltreché contraddittorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, <può> consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della patente"*.

Ciò premesso, il Giudice delle leggi, con la decisione n. 99/2020, ha sottolineato che *"ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze"* sopra citate *"ricorrono con riguardo all'automatismo della revoca ... della patente ..., prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione. Anche dopo la sentenza di questa Corte n. 24 del 2019 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabiliva l'applicabilità delle misure di prevenzione a «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» - le categorie dei destinatari delle misure in questione, elencate nello stesso art. 4 (e progressivamente incrementate dalla legislazione successiva), restano assai variegata ed eterogenee, al punto che non è agevole identificarne un denominatore comune"*. La *"diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale"*.

Da ciò discende dunque, anche in relazione alle misure di prevenzione, *"l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, ..., che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011"*.

Pertanto, in considerazione della decisione della Corte Costituzionale in oggetto indicata, neppure il decreto prefettizio di revoca del titolo abilitativo alla guida disposto a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione si configura più come atto a emanazione dovuta e a contenuto vincolato, ma come atto espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui adozione - non derivando più *ex lege* dal provvedimento giudiziale di applicazione della misura - dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e, quindi, anche degli istituti di partecipazione dalle stesse contemplati.

Ciò posto, alla luce della decisione in argomento e delle precedenti pronunce n. 22/2018 (in ordine alla quale si rinvia, da ultimo, alla circolare di questo Dipartimento n. 14919 del 10 ottobre 2019) e n. 24/2020 (su cui si rimanda alla direttiva n. 4289 del 2 aprile 2020), la natura di atti amministrativi vincolati per i provvedimenti prefettizi di revoca della patente di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

guida permane soltanto in relazione alle altre condizioni soggettive preclusive individuate dall'articolo 120 del codice della strada, ovverosia la sottoposizione ai divieti di cui agli articoli 75, comma 1 lettera a), e 75-bis, comma 1 lettera f) del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nonché la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, poiché in tutte le sentenze in argomento la Corte Costituzionale si è pronunciata esclusivamente su fattispecie concernenti la revoca dell'abilitazione in parola, rimangono atti a emanazione dovuta e contenuto vincolato tutti i dinieghi del rilascio del documento disciplinati dal comma 1 dell'articolo 120 e, sotto il profilo procedurale, dal decreto interministeriale 24 ottobre 2011. Sotto tale aspetto, si richiama la pronuncia del Giudice delle leggi n. 80/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-I Serie Speciale n. 16 del 17 aprile 2019, con cui è stata riaffermata la piena rispondenza ai parametri costituzionali del comma 1 dell'articolo 120 del codice della strada.

In ordine al diniego del conseguimento di un titolo abilitativo alla guida, si ribadisce che - come segnalato con circolare n. 5259 del 27 aprile 2020 - l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32977 del 13 dicembre 2019, nel confermare che *"il diniego del rilascio della patente ... ai sensi dell'art. 120 C.d.S., comma 1, per insussistenza dei requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto"*, ha ulteriormente precisato che *"il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione"* eccetto dal ricorrente nella fattispecie, *"sicché non si pone, neppure in astratto ... ex art. 21-octies"* della legge n. 241/1990, *"la questione di annullabilità dell'atto in parola"*.

Tanto premesso, al fine di orientare l'esercizio della discrezionalità amministrativa demandata a codesti Uffici - da effettuare in una con il rispetto delle disposizioni concernenti la partecipazione degli interessati al procedimento - non può che rinviarsi, in primo luogo, alle indicazioni rese, in relazione alle richiamate sentenze n. 22/2018 e n. 24/2020, con le menzionate direttive di questo Dipartimento, laddove riferibili alla nuova fattispecie.

Infatti, anche nell'ipotesi in discorso il provvedimento giudiziale di applicazione di una misura di prevenzione (con particolare riferimento alle motivazioni sulle quali è fondata e alle specifiche prescrizioni imposte e modalità di vigilanza stabilite), pur non costituendo, a seguito della sentenza della Corte, condizione ex se legittimante la revoca della patente di guida, costituisce imprescindibile punto di partenza per la valutazione discrezionale rimessa ai Prefetti, da effettuare quanto più celermente possibile rispetto all'adozione del provvedimento magistratuale.

Ne consegue l'assoluta necessità di avviare immediate intese con gli Uffici dell'Amministrazione giudiziaria affinché comunichino con ogni consentita sollecitudine l'intervenuta sottoposizione di un soggetto alle misure in discorso.

In ogni caso, va sottolineato come la pronuncia del Giudice delle leggi abbia chiarito che "il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio ... è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga".

Conseguentemente, quindi - alla luce dell'ulteriore riferimento operato dalla Corte Costituzionale al paventato *"corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» ... prescritta dal Tribunale"* - occorrerà verificare, in primo luogo, se i relativi provvedimenti giurisdizionali di applicazione contengano tale prescrizione, la quale, ove presente, renderà necessaria un'ancora più attenta valutazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

sull'opportunità di revocare il documento, alla luce del principio enucleato dalla decisione stessa.

In proposito, risulterà utile la disamina del contenuto dell'obbligo imposto in concreto al soggetto sottoposto a misura di prevenzione: in altri termini, occorrerà distinguere tra una prescrizione "generica" di reperire un'occupazione lavorativa e una più "circostanziata", specificante - a titolo esemplificativo - luoghi, orari, percorsi e altre peculiari indicazioni; in tale ultima fattispecie, al giudizio rimesso al Prefetto residuerebbero ridotti margini di valutazione.

Laddove, invece, la prescrizione *de qua* fosse meno dettagliatamente disciplinata, ben potrebbe essere giustificata una ponderata analisi comparativa dei contrapposti interessi da tenere in considerazione, la quale - oltre all'indubbia agevolazione rappresentata per l'interessato dalla titolarità della patente di guida nella ricerca di un'occupazione - valuti adeguatamente, in senso contrario, elementi di fatto come la durata della misura di prevenzione, le altre prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria al soggetto sottoposto e la circostanza che a costui siano già state applicate, in passato, misure di prevenzione o misure di sicurezza personali.

Appare evidente, infatti, che, laddove la mera esigenza di ricerca o mantenimento del posto di lavoro dovesse venire ritenuta *ipso facto* preclusiva della revoca della patente prevista dall'articolo 120, comma 2, del codice della strada, quest'ultima disposizione non avrebbe più ragione di essere, almeno *in parte qua*.

Quanto agli ulteriori criteri da seguire nell'esercizio della discrezionalità prefettizia, si richiamano le indicazioni implicitamente desumibili dalla stessa sentenza n. 99/2020, in cui la Corte Costituzionale ricorda come possano essere "sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità - che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale - ovvero anche <coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose> (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011)", definendo, quindi, un primo elemento discriminante connesso al rilievo delle attività illecite contestate agli interessati.

Inoltre, andrà seguito l'ulteriore criterio della diversa "durata" e della "differente modulabilità" in concreto "della misura di prevenzione adottata".

Naturalmente, la prognosi legittimante la revoca della patente di guida risulterà tanto più fondata quanto più tempestivamente il provvedimento sarà stato emesso rispetto all'applicazione della misura di prevenzione.

Pure nella fattispecie in argomento non potrà prescindersi dall'acquisizione in sede istruttoria di un Certificato del Casellario Giudiziale dell'interessato rilasciato in data prossima all'adozione del decreto prefettizio in discorso, che potrebbe corroborare il giudizio di opportunità della revoca della patente di guida con il rinvio a pregiudizi penali di particolare gravità.

Occorrerà altresì sensibilizzare Uffici e Comandi delle Forze di polizia perché le loro segnalazioni finalizzate all'adozione dei provvedimenti di revoca della patente di guida vengano corredate da adeguati elementi informativi, in modo da fondare il giudizio di "necessità/opportunità" dell'emanazione dei provvedimenti stessi sulla base degli specifici precedenti penali dell'interessato e delle modalità tenute nei suoi comportamenti delinquenziali (ad esempio, la perpetrazione di reati con l'impiego di veicoli a motore), dai quali possa rilevarsi come la titolarità dell'abilitazione in parola determini riflessi sulla sicurezza pubblica tali da legittimare il provvedimento previsto dall'articolo 120, comma 2, del codice della strada,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

preordinato, com'è noto, al perseguimento dell'interesse pubblico all'attività di prevenzione generale e tutela della sicurezza pubblica.

Anche per la fattispecie in argomento dovrà essere verificata, infine, l'eventuale sussistenza di precedenti atti di sospensione o revoca dell'abilitazione alla guida emanati a seguito di violazioni di norme comportamentali del codice della strada.

Rimangono impregiudicati, naturalmente, ogni ulteriore autonoma valutazione ritenuta opportuna, nonché il ricorso ad altri specifici criteri individuati sulla base delle concrete fattispecie esaminate in sede locale.

Si richiama la necessità che il giudizio discrezionale operato ai fini dell'emanazione dei decreti di revoca della patente di guida in discorso sia adeguatamente esplicitato in modo inequivoco nella parte motiva degli atti stessi, nonché nel rapporto informativo da inviare a questo Ministero a fronte di ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 120, comma 4, del codice della strada.

Particolare attenzione, infine, dovrà essere dedicata alle attività concernenti la difesa erariale nell'eventualità di opposizioni prodotte in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti in argomento.

Con riferimento ai provvedimenti emanati precedentemente alla data di pubblicazione delle sentenze costituzionali sopra richiamate, si ritiene necessario che codesti Uffici procedano (come operato da alcune Prefetture a seguito della pubblicazione della sentenza n. 22/2018 e come sottolineato con la circolare n. 14419 del 10 ottobre 2019, a maggior ragione nel caso di decreti già oggetto d'impugnazione in sede giurisdizionale o dinanzi a questo Ministero ai sensi dell'articolo 120, comma 4, del codice della strada) al riesame e all'annullamento in autotutela degli stessi, in base ai principi generali, ove non rispondenti alle indicazioni del Giudice delle leggi, con contestuale avvio - sussistendone i presupposti in base alle pronunce della Corte - di un procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, finalizzato all'emanazione di un nuovo provvedimento di revoca, ove non sia ancora spirato il limite temporale massimo previsto dall'articolo 120, comma 2, del codice della strada per l'esercizio del pertinente potere prefettizio.

Tanto nell'ottica di evitare il proliferare di contenziosi dal prevedibile esito negativo per l'Amministrazione, con le conseguenti spese determinate dalla soccombenza in giudizio a carico dell'Erario.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(Tirone)

DP

Firmato digitalmente da:

MARIA TIRONE

Ministero dell'Interno/97420690584

Firmato il 15/06/2020 17:30

Seriale Certificato: 7771

Valido dal 09/01/2019 al 09/01/2022

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Direz. ne Centr. UTG e Aut. Loc. - Segreteria della Direzione Centrale - Prot. Uscita N. 0007598 del 16/06/2020